Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 270 del 27 settembre 1978

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 26 luglio 1978, n. **572.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973.

LEGGE 26 luglio 1978, n. **573.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977.

LEGGE 26 luglio 1978, n. **574.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

LEGGE 26 luglio 1978, n. **575.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e scambio di note, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1978, n. **572.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo secondo dello stesso.

Art. 3.

All'onere di L. 570.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

SCAMBIO DI NOTE

Broj 467238

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije i ima čast da je obavesti da prema tumačenju jugoslovenske vlade Sporazum izmedju vlade SFR Jugoslavije i vlade Republike Italije o ribolovu italijanskih ribara u jugoslovenskim vodama, zaključen 15. juna 1973. godine, važi i za 1977. godinu pod istim uslovima koij su za 1976. godinu predvidjeni u članu 2. i 17. pomenutog Sporazuma

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izrave svog osobitog poštovanja

Beograd, 28 decembra 1976 godine

Ambasadi Republike Italije
BEOGRAD

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato Federale per gli Affari Esteri e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 467238 in data 28 dicembre, del seguente tenore:

« Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e ha l'onore di comunicare che secondo la interpretazione del Governo jugoslavo l'accordo tra il Governo della RSF di Jugoslavia e il Governo della Repubblica Italiana sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso il 15 giugno dell'anno 1973, è valido anche per l'anno 1977 alle stesse condizioni previste per l'anno 1976 agli articoli 2) e 17) del predetto accordo.

Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione ».

Al riguardo l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare l'accordo del Governo italiano su quanto precede

La Nota Verbale n 467238 del Segretariato Federale per gli Affari Esteri, unitamente alla presente Nota di risposta, saranno trasmesse a cura del Governo italiano alla Commissione delle Comunità Europee che è ora competente in materia di accordi sull'esercizio della pesca concernenti Paesi membri della Comunità. Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri è infatti già a conoscenza che la Repubblica italiana, con decisione del Consiglio delle Comunità Europee in data 13 dicembre scorso, è stata specificamente autorizzata a convenire con la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia una interpretazione tale da permettere il mantenimento in vigore dell'attuale Accordo sulla pesca marittima fino alla conclusione di un Accordo di pesca tra la RSFJ e la Comunità e al più tardi fino al 31 dicembre 1977.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato Federale per gli Affari Esteri l'espressione della sua più alta considerazione.

Belgrado, 29 dicembre 1976

Al Segretariato federale per gli affari esteri
BELGRADO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 26 luglio 1978, n. **573.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI —
MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO

fra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, animati dal desiderio di concludere un Accordo tra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. Per « esercizio della navigazione aerea » si intende, ai sensi del presente Accordo, l'attività professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e documenti analoghi ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

2 Per « traffico internazionale » si intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da una impresa italiana o algerina, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

3 Per « imprese italiane » si intendono le imprese dello Stato italiano, gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e che non sono residenti in Algeria, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alla legislazione italiana ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

4. Per « imprese algerine » si intendono le imprese dello Stato algerino, gli Enti pubblici algerini sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Algeria e che non sono residenti in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alla legislazione algerina ed aventi sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

Articolo 2

1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese algerine esercenti tale attività:

a) dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) dall'imposta locale sui redditi.

2. Il Governo algerino si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, effettuato *sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività:*

a) dall'imposta sugli utili industriali e commerciali;
b) dall'imposta sull'attività industriale e commerciale e dal relativo diritto fisso addizionale;
c) dall'imposta complementare sul reddito complessivo

3 L'esenzione fiscale prevista nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese algerine di *navigazione aerea, che partecipano a un fondo comune « pool »*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

4 L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte indicate ai precedenti paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1974.

Articolo 4

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato. Tuttavia esso potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi; in tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

Fatto ad Algeri il 24 febbraio 1977 in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede

Per il Governo della
Repubblica Italiana
UBERTO BOZZINI

Per il Governo della
Repubblica Algerina
Democratica e Popolare
FERHAT LOUNES

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 26 luglio 1978, n. **574.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 dell'accordo stesso.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'allegato II dell'accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilità per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — ROGNONI — BONIFACIO — MALFATTI — STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI

La Repubblica Italiana
(qui di seguito chiamata « l'Italia ») *da una parte,*

e

L'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali
(qui di seguito chiamata « l'Organizzazione ») *dall'altra,*

Viste le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo XIV e del paragrafo *b)* dell'Articolo VI della Convenzione istitutiva della Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (chiamata qui di seguito « la Convenzione »);

Visto il Protocollo del 31 ottobre 1963 sui Privilegi e le Immunità dell'Organizzazione (chiamato qui di seguito « il Protocollo ») ed ogni accordo complementare concluso, conformemente all'Articolo 30 del suddetto Protocollo, tra l'Italia e l'Organizzazione;

Desiderosi di adottare tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare le migliori condizioni giuridiche e materiali per quanto attiene alla creazione ed al funzionamento dell'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali dell'Organizzazione (chiamato qui di seguito « l'Istituto ») e, in particolare, allo scopo di definire il regime fiscale applicabile all'Istituto, tenuto conto delle disposizioni particolari necessarie a facilitare l'installazione ed il funzionamento dell'Istituto medesimo;

Hanno convenuto quanto segue

TITOLO I

OGGETTO DELL'ACCORDO

Articolo 1

1 In conformità ad un contratto di superficie avente la durata di venti anni, da stipulare secondo le modalità previste dal Codice civile italiano, l'Italia concederà all'Organizzazione il diritto di costruire un Istituto di Ricerche Spaziali sul terreno oggetto del suddetto contratto.

2 Il terreno menzionato al paragrafo 1 del presente articolo è sito nel comune di Frascati. La sua ubicazione e l'esatta estensione sono indicate nell'Allegato I al presente Accordo

Articolo 2

Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sarà stipulato appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tale contratto avrà termine alla scadenza dell'Accordo, secondo il dettato dell'articolo 30, a meno che non venga prorogato in applicazione di un accordo speciale previsto dall'articolo 30, paragrafo *b*).

Articolo 3

Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potrà essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella Convenzione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non potrà essere impegnata per attività svolte dall'Organizzazione sul suo territorio, in relazione ad atti od omissioni dell'Organizzazione o di suoi agenti, i quali agiscano o si astengano dall'agire nell'ambito delle loro funzioni. Peraltro, nel caso in cui fosse chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, l'Italia avrà il diritto di ricorrere contro l'Organizzazione.

Articolo 5

L'Italia adotterà tutte le misure necessarie per agevolare la creazione ed il funzionamento dell'Istituto.

Articolo 6

1 Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra l'Italia e l'Organizzazione a questo riguardo, le attività dell'Organizzazione in Italia saranno soggette alla legge italiana.

2. L'Italia procurerà di non adottare alcuna disposizione che possa intralciare le attività dell'Organizzazione, così come risultano definite dalla Convenzione e dal presente Accordo

3 Nel caso in cui l'Italia fosse, tuttavia, indotta a prevedere misure che potrebbero interferire con le attività dell'Organizzazione, essa si impegna a consultare preventivamente l'Organizzazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7.

L'Organizzazione verserà all'Italia, in annualità posticipate, un canone annuo di 5.000 lire italiane per il diritto di proprietà dello Stato italiano sulla totalità del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1.

TITOLO IV

IMPIANTO ED USO DELLE INSTALLAZIONI

Articolo 8

L'Italia sistemerà a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo in vista della costruzione Le prestazioni a carico dell'Italia sono descritte nell'Allegato II al presente Accordo.

Articolo 9

1 L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, le installazioni che essa giudicherà necessarie per l'esercizio delle proprie attività. La stessa Organizzazione avrà la piena proprietà delle installazioni medesime.

2 L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 1, tutte le strade che essa riterrà utili

3. L'Organizzazione avrà il diritto di recintare il terreno citato al paragrafo 2 dell'articolo 1, e di vietarne l'accesso.

Articolo 10.

L'Italia si impegna a concedere all'Organizzazione la licenza edilizia necessaria per la realizzazione dell'Istituto.

Articolo 11.

L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istituto e consentire una eventuale ulteriore espansione dello stesso, si impegna a far sì che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno della zona definita nell'Allegato I.

Articolo 12

1 L'Organizzazione sarà responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua attività in Italia Fatte salve le disposizioni del Protocollo, tale responsabilità sarà regolata dalla legge italiana.

2 L'Organizzazione solleverà l'Italia da qualsiasi richiesta di indennizzo in caso di danni causati a terzi.

Articolo 13

Qualsiasi progetto speciale realizzato in conformità alle condizioni dell'articolo VIII della Convenzione sarà considerato — ai fini del presente Accordo — come rientrante nel quadro delle attività dell'Organizzazione.

TITOLO V

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 14

Per l'esercizio delle sue attività ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione usufruirà dei privilegi e immunità stabiliti dal Protocollo, in conformità alle disposizioni del presente Titolo relative alla sua applicazione

Articolo 15

L'Organizzazione applicherà il paragrafo 1 *a)* dell'articolo 4 del Protocollo, nel senso che rinuncerà alla sua immunità in tutte le controversie previste al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Protocollo nelle quali la somma in contestazione non superi le 10.400 (diecimilaquattrocento) unità di conto e che non abbiano potuto essere risolte amichevolmente; salvo che — ad avviso del Consiglio dell'Organizzazione — il caso sollevi una questione di principio tale che esso non possa accettare che l'Organizzazione rinunci all'immunità.

Articolo 16

1 L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi di natura diretta previsti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

2 L'Organizzazione beneficerà, per gli acquisti, servizi o transazioni dell'esenzione da:

a) imposta di registro;

b) imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale sorgerà l'Istituto e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Organizzazione;

c) imposte ipotecarie;

d) imposta sulla cifra d'affari (imposta generale sull'entrata) per le forniture effettuate nei confronti dell'Organizzazione che supereranno le lire 300.000;

e) imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale;

f) imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas consumati nell'Istituto, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potrà essere accordato il rimborso del tributo.

Articolo 17

L'Organizzazione sarà esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, l'Organizzazione beneficerà altresì dell'esenzione dalla tassa di circolazione.

I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione, nei limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione Italiana delle Finanze e l'Organizzazione.

Articolo 18

I beni importati, esportati o trasferiti in conformità all'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono essere dichiarati all'importazione ed all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra le Autorità italiane competenti e l'Organizzazione, i quali prevederanno in particolare l'uso delle etichette e dei formulari usuali per i bagagli diplomatici.

Articolo 19.

1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e per conto di questo e necessari per l'installazione ed il funzionamento del medesimo, sono esenti da dazio e da ogni altro diritto all'importazione e all'esportazione, nonchè da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione.

2. L'Italia e l'Organizzazione adotteranno le misure necessarie per agevolare, sul piano pratico, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di assicurare in particolare i trasferimenti dei beni o la prestazione dei servizi tra l'Istituto da una parte e la Sede centrale o i diversi stabilimenti dell'Organizzazione dall'altra, nel modo più efficace.

Articolo 20

I beni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle Autorità italiane e senza che siano stati pagati le imposte, i dazi e i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del detto valore al momento della cessione e sarà applicabile la tariffa in vigore a quella data.

Articolo 21

L'espressione « rappresentanti degli Stati membri » che figura nell'articolo 14 del Protocollo si applica a tutti i rappresentanti e supplenti che assistano a riunioni del Consiglio della Organizzazione e dei suoi organi sussidiari Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio, il Presidente e i Vice-Presidenti degli organi sussidiari e i membri della Commissione di verifica dei conti rientrano nelle disposizioni dell'articolo 14 del Protocollo anche quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.

Articolo 22

1 In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale dell'Organizzazione, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

2 Oltre ai privilegi e immunità previsti dall'articolo 16 del Protocollo e in applicazione dell'articolo 15 dello stesso Protocollo, il funzionario di cui al paragrafo 1 *c*) dell'articolo XI della Convenzione gode — nell'esercizio delle sue funzioni in Italia — dei privilegi e immunità riconosciuti all'agente diplomatico dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

3 L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 del Protocollo

Articolo 23

Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e immunità previsti dall'articolo 16 del Protocollo, e in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:

a) non hanno bisogno del permesso di lavoro;

b) non hanno bisogno di permesso di soggiorno e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purchè siano in possesso della carta di identità personale prevista sub *c*). Questa disposizione si applica anche ai loro familiari e ai loro domestici;

c) otterranno — al pari dei familiari e del loro personale di servizio — dalle competenti Autorità italiane, una speciale carta di identità personale, da cui risulti che essi sono membri del personale dell'Istituto e che pertanto godono dei privilegi e immunità previsti dal Protocollo e dal presente Accordo;

d) possono importare — dal Paese di ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini — a titolo di prima sistemazione e per il periodo di un anno dalla data di assunzione presso l'Organizzazione e in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, la loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi;

e) possono esportare — per il periodo di un anno a partire dalla data di cessazione dalle loro funzioni presso l'Organizzazione — senza divieti nè restrizioni, le loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese le automobili in loro uso e possesso;

f) beneficieranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.

Articolo 24

I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficieranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all'articolo 18 del Protocollo e dell'esonero dalle imposte previste dalla legge italiana del 31 ottobre 1966, n. 946.

Articolo 25

L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale e del Fondo di previdenza dell'Organizzazione, sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani. Essi non beneficieranno pertanto delle prestazioni previste in materia dalla legislazione italiana, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare ai sensi degli articoli 20 e 30 del Protocollo.

Articolo 26

1. L'Italia provvederà affinchè le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con effetto retroattivo al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore in Italia del Protocollo sui privilegi e le immunità (articolo 2 della legge italiana del 12 dicembre 1967, n. 1313). L'Italia si impegna a diramare alle competenti autorità le necessarie istruzioni in materia.

2. L'Italia e l'Organizzazione possono stabilire per iscritto norme di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo.

Titolo VI
CLAUSOLE FINALI

Articolo 27

Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.

Articolo 28

Il presente Accordo potrà essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra parte contraente, ove le circostanze risultassero fondamentalmente cambiate

Articolo 29

Gli Allegati menzionati nel presente Accordo, e che ad esso sono annessi, fanno parte integrante dell'Accordo stesso

Articolo 30

Il presente Accordo cesserà di pieno diritto

a) in caso di scioglimento dell'Organizzazione, alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadrà alla data dello scioglimento;

b) nel caso in cui l'Italia denunciasse la Convenzione, in virtù dell'articolo XVII della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadrà alla data da cui avrà effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia; a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'Istituto; a questo fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Organizzazione le modalità di tale accordo e in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, oltre i diritti ed obblighi che ne discendono.

Articolo 31

L'una e l'altra delle parti potrà dichiarare estinto il presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà stato notificato l'avviso

Articolo 32

1 Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo *a*) dell'articolo 30 o dell'articolo 31 dell'Accordo stesso

a) l'Italia avrà diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Organizzazione in Italia;

b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Organizzazione saranno stabilite con un accordo a parte

2 Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo *b*) dell'articolo 30 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo XVII della Convenzione. L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Organizzazione.

Articolo 33

1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non potesse essere risolta direttamente per mezzo di negoziato tra le parti, potrà essere sottoposta — dall'una o dall'altra parte — al giudizio di un tribunale arbitrale. Se una delle parti ha intenzione di sottoporre una controversia ad un tribunale arbitrale, dovrà darne comunicazione all'altra parte.

2. L'Italia e l'Organizzazione designeranno ciascuna un membro del suddetto tribunale I membri così nominati designeranno un terzo membro che presiederà il collegio degli arbitri.

3 Se, entro tre mesi dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una delle parti non ha ancora designato l'arbitro alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, la scelta dell'arbitro sarà fatta, su istanza dell'altra parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Si procederà allo stesso modo, su richiesta dell'una o dell'altra parte, se nel mese successivo alla data della nomina del secondo arbitro i primi due arbitri non riusciranno ad accordarsi sulla designazione del terzo

4 Il tribunale stabilirà la propria procedura. Le sentenze saranno emesse a maggioranza; per tutti i casi che non potranno essere regolati in base alle disposizioni contenute nel presente Accordo, si applicherà la legge italiana

5. La decisione del tribunale arbitrale sarà inappellabile, definitiva e irrevocabile In caso di controversie circa il contenuto o la portata della decisione arbitrale, spetterà al tribunale arbitrale interpretarla, su istanza di una delle due parti.

Articolo 34

Il contratto citato al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo preciserà che ogni controversia relativa alla interpretazione o applicazione del contratto medesimo sarà devoluta — su richiesta di una delle due parti — ad un arbitrato privato, in applicazione dell'articolo 25 del Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati a farlo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo

Fatto a Roma, 23 giugno 1970, in due originali, nelle lingue italiana, francese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	*Per l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali*
Giovanni Vincenzo Soro	Hermann Bondi

ALLEGATO I

ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI.

1 *Delimitazione del terreno secondo il paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'Accordo*

Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo risulta bordato in rosso nella planimetria unita al presente Allegato

2 *Descrizione della zona di divieto di costruzione menzionata all'articolo 11.*

La zona di divieto di costruzione cui si riferisce l'articolo 11 del presente Accordo risulta tratteggiata sulla planimetria unita al presente Allegato.

3 *Descrizione della strada di accesso.*

La strada di accesso menzionata nell'Allegato II, Capitolo I *c*) del presente Accordo, così come il ponte esistente, sono tracciati in rosso sulla cartina qui unita L'allargamento della strada ed il futuro ponte citati al Capitolo II *c*) dell'Allegato II del presente Accordo sono tracciati in blu sulla cartina qui unita.

ALLEGATO II

ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI.

Descrizione delle prestazioni di cui all'articolo 8 del presente Accordo

I *Periodo iniziale*

Nel corso del periodo iniziale, al fine di preparare il terreno alla costruzione, l'Italia fornirà le seguenti prestazioni:

a) misurazione del terreno;

b) sistemazione del terreno, come pulitura, abbattimento degli alberi ed estirpazione delle radici;

c) costruzione di una via di accesso provvisoria secondo le seguenti modalità:

— rafforzamento della massicciata e del manto di copertura della via situata a nord della località denominata « Adone » e che traversa un ponte che domina sull'Autostrada del Sole;

— verifica del peso sopportato dal ponte onde possa essere consentito il transito dei veicoli pesanti;

— messa in opera di parapetti lungo tutto il ponte, per evitare l'eventuale caduta del carico degli autocarri sulla strada sottostante;

d) allacciamento del sito alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, compresa l'installazione dei trasformatori necessari, in previsione di una fornitura di 100 KVA;

e) allacciamento del sito alla rete telefonica e installazione di quattro linee telefoniche.

II *Installazione definitiva*

In vista della sistemazione definitiva dell'Istituto, l'Italia provvederà alle seguenti prestazioni:

a) indennizzi e compensi eventualmente necessari per ottenere la libera disponibilità del terreno,

b) allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del terreno:

— dell'elettricità, compresa l'installazione dei trasformatori, e dei trasformatori di riserva necessari, per la fornitura di 2500 KVA;

— dell'acqua, in previsione di una fornitura di 150 000 litri giornalieri;

— fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;

— sistema di allarme antincendio (collegamento col più vicino posto antincendio);

— dodici linee telefoniche esterne, una linea di telex e una linea di trasmissione di dati;

c) realizzazione o ampliamento di una strada di accesso permanente e costruzione di un secondo ponte i cui tracciati sono indicati nella cartina unita all'Allegato I

ORGANISATION EUROPÉENNE DE RECHERCHES SPATIALES
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

Rome, le 23 juin 1970

Monsieur le Directeur Général,

Au sujet de l'Accord entre la République Italienne et l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant l'Institut Européen de Recherches Spatiales qui a été signé ce jour à Rome, j'ai l'honneur de vous confirmer le résultat des discussions entre le Gouvernement Italien et l'Organisation concernant l'interprétation des dispositions de l'Article 13 et du Titre V de l'Accord

1. Outre les activités mentionnées à l'Article 13 de l'Accord, toutes activités effectuées par l'Organisation pour le compte de tiers en conformité avec les dispositions de la Convention de l'Organisation, et notamment celles de son Article XIII, sont réputées entrer dans le cadre des activités de l'Organisation aux fins de l'Accord même.

2. Les dispositions du Titre V de l'Accord qui assurent la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation ne peuvent en rien limiter le champ d'application du dit Protocole.

Si cette interprétation correspond à celle du Gouvernement Italien, je me permets de vous proposer que cette lettre et votre réponse affirmative constituent un accord relatif à l'interprétation de l'Accord concernant l'Institut Européen de Recherches Spatiales.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma très haute considération

HERMANN BONDI

A S E l'Ambassadeur

Giovanni Vincenzo SORO

Directeur Général des Affaires Economiques

Ministère des Affaires Etrangères

ROME

ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI

(*Traduzione*)

Roma, 23 giugno 1970

Signor Direttore Generale,

In merito all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica Italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di confermarLe il risultato dei colloqui tra il Governo Italiano e l'Organizzazione circa l'interpretazione delle disposizioni dell'Articolo 13 e del Titolo V dell'Accordo

1 Ai fini del presente Accordo, oltre alle attività citate nell'articolo 13 dell'Accordo, tutte le attività svolte dall'Organizzazione per conto di terzi in conformità con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione e in particolare con quelle contenute nell'articolo XIII, sono ritenute rientrare nel quadro dell'attività dell'Organizzazione

2 Le disposizioni del titolo V dell'Accordo che assicurano l'attuazione di talune disposizioni del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Organizzazione non dovranno in alcun modo limitare il campo di applicazione del suddetto Protocollo.

Se questa interpretazione corrisponde a quella del Governo Italiano, mi permetto di proporLe che la presente lettera, insieme alla Sua risposta affermativa, vengano considerate come un'intesa relativa all'interpretazione dell'Accordo riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione

HERMANN BONDI

S. E. l'Ambasciatore

Giovanni Vincenzo SORO

Direttore Generale degli Affari Economici

Ministero degli Affari Esteri

ROMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 23 juin 1970

Monsieur le Directeur Général,

Par votre lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Au sujet de l'Accord entre la République Italienne et l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant l'Institut Européen de Recherches Spatiales qui a été signé ce jour a Rome, j'ai l'honneur de vous confirmer le résultat des discussions entre le Gouvernement Italien et l'Organisation concernant l'interprétation des dispositions de l'Article 13 et du Titre V de l'Accord

1. Outre les activités mentionnées à l'Article 13 de l'Accord, toutes activités effectuées par l'Organisation pour le compte de tiers en conformité avec les dispositions de la Convention de l'Organisation, et notamment celles de son Article XIII, son réputées entrer dans le cadre des activités de l'Organisation aux fins de l'Accord même.

2. Les dispositions du Titre V de l'Accord qui assurent la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation ne peuvent en rien limiter le champ d'application du dit Protocole.

Si cette interprétation correspond à celle du Gouvernement Italien, je me permets de vous proposer que cette lettre et votre réponse affirmative constituent un accord relatif à l'interprétation de l'Accord concernant l'Institut Européen de Recherches Spatiales ».

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement Italien est d'accord sur ce qui précède

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma très haute considération

GIOVANNI VINCENZO SORO

Monsieur le Professeur

Hermann Bondi

Directeur Général

Organisation Européenne de Recherches Spatiales

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Traduzione*)

Roma, 23 giugno 1970

Signor Direttore Generale,

con la sua lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

« In merito all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica Italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di confermarLe il risultato dei colloqui tra il Governo Italiano e l'Organizzazione circa l'interpretazione delle disposizioni dell'Articolo 13 e del Titolo V dell'Accordo

1 Ai fini del presente Accordo, oltre alle attività citate nell'articolo 13 dell'Accordo, tutte le attività svolte dall'Organizzazione per conto di terzi in conformità con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione e in particolare con quelle contenute nell'articolo XIII, sono ritenute rientrare nel quadro delle attività dell'Organizzazione.

2 Le disposizioni del Titolo V dell'Accordo che assicurano l'atttuazione di talune disposizioni del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Organizzazione non dovranno in alcun modo limitare il campo di applicazione del suddetto Protocollo.

Se questa interpretazione corrisponde a quella del Governo Italiano, mi permetto di proporLe che la presente lettera, insieme alla Sua risposta affermativa, vengano considerate come una intesa relativa all'interpretazione dell'Accordo riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

GIOVANNI VINCENZO SORO

Professore

Hermann Bondi

Direttore generale

Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 23 juin 1970

Monsieur le Directeur Général,

En me référant à l'Accord entre la République-Italienne et l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant l'Institut Européen de Recherches Spatiales qui a été signé ce jour à Rome, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement Italien s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le texte du « Contratto di Superficie » mentionné à l'Article 1 de cet Accord et qui sera conclu entre le « Consiglio Nazionale delle Ricerche » (CNR) et l'Organisation, stipule l'engagement du CNR de reconduire ce contrat à l'expiration de la période de 20 ans mentionnée à l'Atricle 1 de l'Accord, si l'Organisation le souhaite.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma très haute considération

GIOVANNI VINCENZO SORO

Monsieur le Professeur

Hermann Bondi

Directeur Général

Organisation Européenne de Recherches Spatiales

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Traduzione*)

Roma, 23 giugno 1970

Signor Direttore Generale,

Facendo riferimento all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica Italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano si impegna a prendere le necessarie misure affinchè il testo del Contratto di Superficie citato nell'Articolo 1 del presente Accordo e che verrà stipulato tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Organizzazione, contempli l'impegno del CNR di rinnovare tale contratto alla scadenza del periodo di 20 anni citato nell'Articolo 1 dell'Accordo, qualora l'Organizzazione lo desideri.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione

GIOVANNI VINCENZO SORO

Professore

Hermann Bondi

Direttore generale

Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 26 luglio 1978, n. **575.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e scambio di note, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e scambio di note, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

(*I soggetti*)

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2

(*L'oggetto*)

1 La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento

2 Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare

a) per quanto concerne la Repubblica, di Singapore: l'imposta sul reddito (the income tax) (qui di seguito indicata quale « imposta singaporeana »);

b) per quanto concerne l'Italia

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3

(*Definizioni generali*)

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine Singapore designa la Repubblica di Singapore;

b) il termine Italia designa la Repubblica Italiana;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, Singapore o l'Italia;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone, che è considerata come un ente ai fini dell'imposizione;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dall'altro Stato contraente;

g) il termine « nazionali » o « cittadini » designa:

1) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;

2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

h) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra tali località situate nell'altro Stato contraente o esclusivamente tra tali località ed uno o più strutture adibite alla esplorazione o allo sfruttamento delle risorse naturali situate nelle acque adiacenti il mare territoriale di detto Stato contraente;

1) per quanto concerne Singapore: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;

2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 4

(*Domicilio fiscale*)

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione *non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato* contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 Quando, in base alle disposizioni del *paragrafo 1*, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

ARTICOLO 5

(*Stabile organizzazione*)

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio o d'installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi.

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa esercita per più di sei mesi in detto altro Stato contraente un'attività di controllo su di un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio che essa ha stabilito in tale altro Stato contraente

5 Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 6 – è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato contraente se:

a) essa ha ed abitualmente esercita nel detto primo Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa; o

b) essa dispone nel detto primo Stato contraente di un deposito di beni o merci appartenenti all'impresa sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediatore che goda di uno stauts indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7 Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO 6

(*Redditi immobiliari*)

1. I redditi derivanti da beni immobiliari, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situatti

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui *i beni stessi sono situati*. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive

delle imprese agricole e forestali, i diritti a quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa

ARTICOLO 7

(Utili delle imprese)

1 Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione – comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione – sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

ARTICOLO 8

(Navigazione marittima e aerea)

1 Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2 Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (« pool »), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9

(Imprese associate)

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, contraente o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a càusa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3 Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote numerate, da quote di fondatore da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

(*Interessi*)

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dai quali essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 e mezzo per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un ente locale o ad un ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione.: In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddvisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

(*Canoni*)

1 I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico;

b) il venti per cento dell'ammontare lordo de icanoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie o artistiche, comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

(Utili di capitale)

1 Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

(Servizi personali)

1 Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali), sono imponibili solo in detto Stato a meno che i servizi non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali) prestati nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo nel primo Stato contraente se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che è residente di detto Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15

(Partecipazione agli utili e altri compensi)

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una società che è residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

Articolo 16

(Artisti e sportivi)

Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o profitti, ai salari, agli stipendi e ai redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo ritraggono dalle prestazioni effettuate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato contraente è finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un altro suo ente.

3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.

ARTICOLO 17

(*Pensioni*)

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato

ARTICOLO 18

(*Relazioni pubbliche*)

1 -*a*) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibli soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente che:

i) abbia la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato, o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendarvi i servizi.

2.-*a*) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità o la cittadinanza

3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

ARTICOLO 19

(*Professori ed insegnanti*)

1. Una persona che è, prima del soggiorno nell'altro Stato contraente, residente di uno Stato contraente, e che, su invito di un'università, di un collegio, di una scuola o di un altro analogo istituto di istruzione, riconosciuto dalle competenti autorità di detto altro Stato contraente, soggiorna in questo altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni unicamente per insegnare o per condurre ricerche presso tali istituti di istruzione ovvero per entrambi i fini, è impossibile soltanto nel detto primo Stato contraente sulle remunerazioni che riceve per tale insegnamento o ricerca.

2 Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'attività di ricerca se la stessa non è effettuata nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate

ARTICOLO 20

(*Studenti ed apprendisti*)

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori di detto altro Stato contraente

ARTICOLO 21

(*Redditi diversi*)

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati espressamente trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 22

(*Metodo per evitare le doppie imposizioni*)

1 Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2 Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica di Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta singaporeana su tali elementi di credito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario dei detti elementi di reddito in base alla legislazione italiana.

3. Fatte salve le disposizioni della legislazione di Singapore concernenti la concessione di un credito nei confronti della imposta singaporeana dell'imposta dovuta in un paese diverso da Singapore, l'imposta italiana dovuta su redditi provenienti dall'Italia è deducibile dall'imposta singaporeana dovuta a grossi redditi.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il:

a) dieci per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;

b) dodici e mezzo per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e

c) quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 23.

(*Non discriminazione*).

1. I nazionali o i cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali o i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Nel presente articolo il termine « imposizione » designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 24.

(*Procedura amichevole*).

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente da ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità o la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

ARTICOLO 25.

(*Scambio di informazioni*).

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone od autorità diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 26

(*Funzionari diplomatici e consolari*)

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

ARTICOLO 27

(*Rimborsi*)

1 Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del presente articolo

ARTICOLO 28

(*Entrata in vigore*)

1 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto

a) in Singapore:

con riferimento al reddito dell'anno 1976, o dell'esercizio contabile che termina non più tardi del 31 dicembre 1975 e imponibile per l'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1976 e per i successivi anni di accertamento;

b) in Italia:

con riferimento al reddito imponibile per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1975 e per i successivi periodi di imposta.

3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti, devono essere presentate entro tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

ARTICOLO 29

(*Denuncia*)

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) in Singapore, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del secondo anno solare successivo a quello della denuncia;

b) in Italia, con riferimento al reddito imponibile per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo di Singapore
HON SUI SEN

Per il Governo Italiano
F LUCIOLI OTTIERI

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

Al momento della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni aggiuntive che formeranno parte integrante della detta Convenzione.

Resta inteso che:

a) con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5, il termine « stabile organizzazione », comprende anche i cantieri di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata in totale oltrepassa i dodici mesi in un periodo di diciotto mesi;

b) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di navi o aeromobili, in traffico internazionale, non sarà assoggettata alle imposte locali sul reddito applicate nell'altro Stato contraente;

d) con riferimento all'articolo 23, le disposizioni ivi previste, non possono essere interpretate nel senso che esse facciano obbligo a Singapore di accordare ai nazionali italiani non residenti in Singapore le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che ai fini fiscali accorda soltanto ai propri cittadini o ad altre persone ai sensi della legislazione singaporeana;

e) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 27 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977, in lingua inglese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo di Singapore
HON SUI SEN

Per il Governo Italiano
F. LUCIOLI OTTIERI

29 gennaio 1977

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi al paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito che è stata firmata, in data odierna, a Singapore e di proporre, per conto del Governo della Repubblica Italiana, che i due Governi convengano che se il Governo della Repubblica di Singapore limiterà, in una qualsiasi Convenzione conclusa con altri Paesi dell'O.C.S.E. l'imposta sui canoni relativi a diritti d'autore su opere letterarie o artistiche, comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, ad una aliquota inferiore al venti per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si consulteranno allo scopo di modificare il predetto articolo in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo di Singapare informerà appena possibile il Governo Italiano su ogni nuova Convenzione con i Paesi dell'O.C.S.E. che preveda un'aliquota inferiore al venti per cento sui predetti canoni.

Ho l'onore inoltre di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma l'adesione del Governo di Singapore alla proposta di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione.

Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

FRANCO LUCIOLI OTTIERI
Ambasciatore d'Italia

A Sua Eccellenza
l'Onorevole Hon Sui Sen
Ministro delle Finanze
Plenipotenziario della Repubblica di Singapore

29 gennaio 1977

Eccellenza,

ho l'onore di informarLa di aver ricevuto la Nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi al paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito che è stata firmata, in data odierna, a Singapore e di proporre per conto del Governo della Repubblica Italiana che i due Governi convengano che, se il Governo della Repubblica di Singapore, limiterà, in una qualsiasi Convenzione conclusa con altri Paesi dell'O.C.S.E., l'imposta sui canoni relativi a diritti d'autore per opere letterarie o artistiche, comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, ad un'aliquota inferiore al venti per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si consulteranno allo scopo di modificare il predetto articolo in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo di Singapore informerà appena possibile il Governo Italiano su ogni nuova Convenzione con i Paesi dell'O.C.S.E. che preveda un'aliquota inferiore al venti per cento sui predetti canoni.

Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma l'adesione del Governo di Singapore alla proposta suddetta, costituiscano un accordo tra i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 della detta Convenzione ».

Ho l'onore, ancora, di confermare che il Governo di Singapore accetta la proposta contenuta nella Nota di Vostra Eccellenza e di concordare che la stessa e la presente risposta costituiscano un accordo tra i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 della detta Convenzione.

Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

HON SUI SEN
Ministro delle Finanze

A Sua Eccellenza
Franco Lucioli Ottieri
Ambasciatore d'Italia

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(8651149/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.